



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI TREVISO  
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Giudice, dott.ssa Elisa Fazzini, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 9286 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2009, posta in deliberazione all'udienza del 22.12.2011, vertente

**TRA**

elettivamente domiciliato in Conegliano, presso lo studio dell'avv. , rappresentato e difeso dall'avv. Franco Fabiani del foro di Como per procura in calce dell'atto di citazione

attore

**CONTRO**

**CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA,**  
elettivamente domiciliata in Treviso, presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

convenuta

OGGETTO: contratto bancario.

CONCLUSIONI: all'udienza del 22.12.2011 i procuratori delle parti concludevano come segue:

parte attrice: *"Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Treviso, contrariis reiectis, accertarsi e dichiararsi la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi passivi con qualsiasi periodicità, nonché in assenza di idonea*

pattuizione, l'illegittimità dell'applicazione di un tasso di interesse debitore e superiore a quello legale pro tempore vigente e dell'addebito di somme per Commissioni di Massimo Scoperto, spese fisse di chiusura periodica del conto, e, per l'effetto, condannare l'istituto di credito a pagare all'attrice la somma di € 23.351,40 come risulta dall'esperita istruttoria in risposta al formulato peritale - e così composto € 8.360,46 per anatocismo (pag. 41 della perizia) € 9.510,97 per interessi ultralegali (pag. 42 della perizia), € 4.400,58 per CMS (pag. 43 della perizia), € 1.079,39 per spese di chiusura trimestrale (pag. 43 della perizia) - a rimborso degli illeciti eseguiti per i titoli di cui sopra, oltre interessi legali di mora calcolati dalla data della domanda al momento del saldo effettivo. Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfettario spese generali (12,5%) IVA e CPA come per legge da liquidarsi in via distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari";

parte convenuta: "nel merito in via principale: respingersi le domande formulate da \_\_\_\_\_ nella veste di titolare della ditta confezionista \_\_\_\_\_ corrente in \_\_\_\_\_ nei confronti della Cassa di Risparmio del Veneto Spa con sede in Padova. Nel merito in via subordinata: in caso che sia ritenuta fondata la richiesta di controparte: accertarsi che dal 30 giugno 2000 la capitalizzazione trimestrale è legittima; accertarsi la intervenuta prescrizione di quanto maturato prima del 7 novembre 1997; dichiararsi valida la capitalizzazione degli interessi semestrali ovvero annuale; dichiarare e disporre che nel calcolo di quanto eventualmente dovuto al tasso prime rate o a quello ex art. 117 comma 7 TUB sia applicato l'art. 1194 c.c. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa".

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di parte attrice, volta alla restituzione delle somme ingiustificatamente percepite dalla banca, deve essere accolta, avendo il provato, come era suo onere, la illegittima applicazione dei tassi anatocistici e l'illegittimo addebito a titolo di spese di chiusura periodica del conto, a titolo di interessi ultra legali ed, infine, a titolo di CMS.

Per quanto riguarda la domanda volta ad accertare la illegittimità della applicazione degli interessi anatocistici e dell'addebito delle spese di chiusura periodica, appare superfluo ripercorrere le fasi del noto dibattito dottrinario e giurisprudenziale in materia, l'intervento del Legislatore con l'art 25 D.Lgs 342/1999, la declaratoria di incostituzionalità di tale norma con la sentenza della Corte Costituzionale 425/2000.

Al riguardo è sufficiente richiamare quanto sancito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte: *"In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis"). Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di cassazione che, a partire dal 1999, modificando il*

*precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivela poi inesatta nel ritenere l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione 'medio tempore' di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata" (Cfr. Cass. SS.UU. 21095/2004; in senso conf. Cass. 20599/2005; Cass. 6514/2007; Cass. 15218/2007).*

Alla luce di tali consolidati principi, deve essere dichiarata la nullità per contrasto con l'art. 1284 comma terzo c.c., della pattuizione contenuta nel contratto n. \_\_\_\_\_, acceso presso la Banca Cattolica del Veneto Spa (ora Cassa di Risparmio del Veneto Spa) in data 10.03.1981, nella parte relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi sui tassi a debito. Va, infatti, rilevato che la banca non ha provato, come era suo onere, di avere messo a conoscenza del cliente l'adeguamento alla delibera CICR, comunicando di applicare la medesima periodicità trimestrale degli interessi attivi e passivi dal 1 luglio 2000. A

Alla nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi non è possibile supplire con altra tipologia avente diversa cadenza temporale, non esistendo un diritto della banca all'anatocismo semestrale o annuale e non sussistendo alcuna possibilità di sostituzione o inserzione automatica di clausole che dispongono una capitalizzazione degli interessi passivi con una diversa periodicità. L'anatocismo è, infatti, consentito dal sistema soltanto in presenza di determinate condizioni di cui all'art. 1283 c.c., *"in mancanza delle quali rimane giuridicamente non pattuito tra le stesse. Ricavare dal sistema una capitalizzazione con periodicità più lente quale quella annuale rinvenuta nel sistema di cui agli artt. 1282, 1284 e 1224 c.c. verrebbe dire derogare alla natura imperativa di cui all'art. 1283 c.c., norma dettata ad hoc per prevedere a quali condizioni l'interesse semplice può diventare interesse composto, sia*

*frustrare la citata ratio di tutela del debitore pecuniario ad essa sottesa, sia immaginare un anatocismo generale e di sistema ulteriore e residuale rispetto all'anatocismo di cui all'art. 1283 c.c." (fra le altre, vedi Tribunale di Lecce, 5 dicembre 2007).*

Sul punto sono intervenute recentemente le Sezioni Unite della Cassazione le quali hanno precisato che: *"È conforme ai criteri legali di interpretazione del contratto, in particolare all'interpretazione sistematica delle clausole, l'interpretazione data dal giudice di merito ad una clausola di un contratto di conto corrente bancario, stipulato tra le parti in data anteriore al 22 aprile 2000, e secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi, pattuita nel primo comma di tale clausola, si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo, invece, la capitalizzazione degli interessi a debito prevista nel comma successivo, su base trimestrale, con la conseguenza che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione"* (cfr. Cass. SS.UU. 24418/2010).

Per quanto riguarda i maggiori addebiti a titolo di interessi ultralegali, risulta per tabulas che le parti non hanno pattuito per iscritto la misura dei tassi di interesse applicati, limitandosi, nelle norme regolatrici del conto corrente del 10 marzo 1981, a rinviare ai *"tassi e alle valute di uso"* con facoltà per la banca di modificare la misura degli interessi dovuti dal correntista in base alle *"condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza"*. È evidente, quindi, che, in mancanza di un criterio oggettivo e univoco per la individuazione dei tassi applicati, tali tassi non sono dovuti e devono trovare applicazione, in loro sostituzione, i tassi legali, facendo riferimento, per il periodo dal 10.03.1981 al 7.07.1992, al saggio legale di interesse e, per il periodo successivo, al tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB.

Non sono, inoltre, dovuti gli addebiti per le commissioni di massimo scoperto, non avendo la banca provato, come era suo onere, la sussistenza di una pattuizione scritta che giustifichi l'applicazione di tali commissioni.

Per quanto concerne il *quantum*, la CTU, svolta, con rigore e procedimento immune da vizi logici e, pertanto, pienamente condivisibile, ha accertato che la banca ha illegittimamente addebitato al                      la somma di complessivi € 23.351,40, di cui € 8.360,46 per l'applicazione della capitalizzazione trimestrale, € 1.079,39 per le maggiori spese di chiusura di conto dei primi trimestri di ogni anno funzionali al calcolo dell'anatocismo, € 9.510,97 a titolo di interessi passivi ultralegali ed € 4.400,58 a titolo di commissione di massimo scoperto.

Non rileva quanto eccepito da parte della banca in relazione al fatto che il                      non abbia assolto al proprio onere probatorio non producendo tutti gli estratti conto dal 1981 alla chiusura del conto, dovendosi ritenere che la documentazione prodotta da parte attrice ha comunque consentito al CTU di ricostruire correttamente, alla luce di presunzioni, gravi, precise e concordanti, il saldo del conto seguendo un procedimento pienamente condivisibile.

Non possono, inoltre, trovare accoglimento le eccezioni sollevate dalla Cassa di Risparmio del Veneto circa la irripetibilità delle somme corrisposte al                      per intervenuta prescrizione per il periodo antecedente al novembre 1997 (tenuto conto che il primo atto interruttivo inviato alla banca è stata ricevuta in data 7.11.2007, ex doc. doc. 2 del fascicolo di parte attrice), perché versate in adempimento di un'obbligazione naturale ed, infine, per l'intervenuta decadenza ex art. 1832 c.c.

Per quanto concerne la prima eccezione, deve essere innanzitutto dichiarata la inammissibilità della stessa, essendo stata tardivamente proposta, così come rilevato da parte attrice.

Tale eccezione, infatti, attenendo al merito, non è rilevabile di ufficio ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, per farle proficuamente, deve essere tempestivamente formulata in comparsa di costituzione e risposta da depositarsi almeno venti giorni della udienza fissata, ex art. 166 cpc.



Parte convenuta, invece, costituendosi all'udienza fissata per la prima comparizione delle parti, così come rilevato da parte attrice, è incorsa nelle decadenze di cui all'art. 167 comma 2 cpc, il quale prevede espressamente che nella comparsa di risposta il convenuto, a pena di decadenza, deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili di ufficio.

Non è, inoltre, fondata l'eccezione di irripetibilità di quanto pagato a titolo di interessi ultralegali, in quanto asseritamente effettuato in adempimento di un'obbligazione naturale.

Nel caso di specie, infatti, non trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 2034 c.c., non sussistendo i presupposti di volontà di pagamento, di spontaneità, di dovere morale, sociale ed etico in capo al cliente che esegue alla banca i pagamenti richiesti.

Al riguardo la giurisprudenza ritiene che il pagamento spontaneo di interessi in misura ultralegale, pattuita invalidamente, non costituisce adempimento di obbligazione naturale con conseguente irripetibilità della somma pagata, qualora una banca abbia proceduto all'addebito degli interessi ultralegali sul conto corrente del cliente per sua esclusiva iniziativa e senza autorizzazione alcuna da parte del cliente medesimo (cfr. Cass. 2262/1984; Cass. 3832/1977; Cass. 3807/1976).

Non è, infine, fondata l'eccezione secondo <sup>ai</sup> sono legittimi gli addebiti effettuati dalla banca, essendo essi contenuti all'interno di estratti conto tacitamente approvati e comunque non contestati entro il termine decadenziale previsto dall'art. 1832 comma 2 c.c..

È, infatti, evidente che non ha alcuna rilevanza giuridica la mancata contestazione degli estratti conto periodicamente inviati dalla banca al cliente o la indicazione di interessi ultralegali nelle scritture contabili del correntista, non potendo questi elementi essere utilizzati al fine di fondare la presunzione dell'esistenza di un patto stipulato nella osservanza dei requisiti di forma richiesti dalla legge con conseguente preclusione di consentire al cliente di contestare un debito fondato su negozio nullo, annullabile inefficace o, comunque su situazione illecita.

Sul punto la giurisprudenza è univoca nel ritenere che: *"In tema di conto corrente, la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall'art. 1832 cod. civ. rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, e non preclude pertanto la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino"* (Cfr. Cass. 6514/2007; conf. Cass. 11626/2011).

Sulla somma così come accertata in sede di CTU di complessivi € 23.351,40 sono dovuti gli interessi dalla domanda al saldo effettivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Tali spese sono liquidate secondo equità a seguito della abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico da parte del DL 1/2012, utilizzando come mero parametro il DM 8 aprile 2004 in attesa della emanazione del nuovo DM che disciplinerà la materia.

Le spese di CTU, ex art. 92 c.p.c., sono poste definitivamente a carico di parte soccombente.

P.T.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi, ogni diversa domanda e eccezione respinta così provvede:

- Condanna Cassa Risparmio del Veneto Spa al pagamento in favore di di € 23.351,40, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- Condanna Cassa di Risparmio del Veneto Spa al pagamento delle spese di lite in favore del legale antistatario di che liquida in € 2.014,98 (di cui € 1.666,98 a titolo di CTP) per anticipazioni ed € 3.100,00 per competenze del difensore, oltre IVA e CPA come per legge;
- Pone definitivamente a carico di Cassa di Risparmio del Veneto Spa le spese di CTU.

Così deciso in Treviso, 24 aprile 2012.

Il Giudice

*[Firma illeggibile]*

Trasmessa in originale alla cancelleria in data 24.04.2012 per il deposito e la pubblicazione, ex art. 133 c.p.c.

~~IL CANCELLIERE~~  
Dott. Manuela LOPEZ

Pagina 8 di 8

Depositato in Cancelleria


il 26 APR 2012

~~IL CANCELLIERE~~  
Dott. Manuela LOPEZ



Fallo aviso telemático

L.J. 26/11/12

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the typed text.